



SEKE 306/2022
R.G. 1828/2021
C.D. 1108/2022
R.D.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO
-SEZIONE CIVILE-

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Catanzaro, Avv. Sauro Brigida, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° 1828/2021 R.G.C. promossa da:

QUATTRONE PAOLA

Elettivamente domiciliata in Catanzaro, Via Gaetano Alberti n.2, presso lo studio dell'Avv. Luigina Barberio, che la rappresenta e difende per procura posta in calce all'atto di citazione

ATTORE

\$

CONTRO

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

In persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Piazza della Resistenza n.20

CONVENUTO CONTUMACE

NONCHE' CONTRO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, n.14, in persona del Dott. Pierluigi Piccetti, in qualità di responsabile Contenzioso Lombardia, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Marco De Luca - Roma, Rep. n.46100, Racc. n.26703 del 25/02/2021, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Prati dei Papa, 9, presso lo studio dell'Avv. Stefano Genovese, che la rappresenta e difende, come da separata procura in calce alla comparsa costitutiva

CONVENUTO

OGGETTO: opposizione ex art. 615 c.p.c.

E
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Protocollo N.0043929/2026 del 20/04/2026

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Come rassegnate in atti

- MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE -

Con atto di citazione ritualmente notificato l'1/03/2021 nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché, nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Quattrone Paola, conveniva in giudizio dinanzi allo scrivente giudicante i sopra citati soggetti per chiedere che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della cartella esattoriale n. 06820130214129862000 emessa nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, con la quale le veniva chiesto il pagamento della complessiva somma di € 324,00 per il ruolo iscritto dal Comune di Sesto San Giovanni, relativo ad una contravvenzione alle norme del C.d.S., riferita all'anno 2010. In particolare, l'opponente fondava l'impugnazione de qua, sulla inesistenza del titolo esecutivo per omessa notifica del verbale sotteso al provvedimento impugnato e sulla sopravvenuta prescrizione della pretesa creditoria azionata dai convenuti. Instaurato il contraddittorio, si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate- Riscossione, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in cancelleria il 19/05/2021, con la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione de qua, perché tardivamente promossa e, nel merito, contrastava l'avversa domanda chiedendone il rigetto perché infondata. All'udienza di prima comparizione del 3/11/2021, erano presenti il difensore dell'opponente e il difensore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, i quali reiteravano le rispettive richieste, mentre l'ente impositore - Comune di Sesto San Giovanni- invece, non si costituiva in giudizio, sicché, trascorsa l'ora di cui all'art. 59 disp. att. c.p.c., veniva dichiarato contumace. Acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa sufficientemente istruita veniva trattenuta in decisione alla medesima udienza.

Premessa l'esatta qualificazione della domanda attorea quale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poiché con essa l'opponente intende innanzitutto, contestare il diritto dell'ente impositore di procedere all'esecuzione per mancanza di un titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate-

Riscossione, circa la asserita inammissibilità per tardività della presente opposizione. Tale censura è infondata e, come tale, deve rigettarsi. Infatti, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., si seguono le regole ordinarie previste per l'esercizio di tale azione per la cui proponibilità, a differenza dell'opposizione di cui alla procedura speciale, ex art. 7 D.Lgs n.150/2011, non è previsto alcun termine di decadenza, potendo essere promossa finché non sia iniziata l'esecuzione, proprio come verificatosi nel caso che ci occupa.

Nel merito, la domanda attorea è fondata e, come tale, meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esposte.

Dall'espletata istruttoria è emerso che l'ente impositore – Comune di Sesto San Giovanni- non ha dimostrato la fondatezza del titolo esecutivo, costituito da un verbale di contravvenzione alle norme del C.d.S., legittimante la cartella di pagamento impugnata, non avendo provato la rituale notifica del predetto verbale, nei confronti di Quattrone Paola. Conseguentemente, l'omessa notifica del verbale di cui sopra, entro il termine di cui all'art.201, comma 1, del C.d.S., comporta la conseguente applicazione del disposto previsto dallo stesso art. 201, comma 5 del C.d.S., ai sensi del quale: *"l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto."*

Stante quanto sopra, poiché non è stato provato, dall'ente impositore convenuto, la ritualità della notifica del suddetto provvedimento sanzionatorio, nei confronti di Quattrone Paola, deve concludersi che il verbale sotteso alla cartella di pagamento impugnata, deve considerarsi illegittimo, e, come tale, inidoneo a costituire un valido titolo esecutivo, poiché l'inesistenza della pretesa sanzionatoria comminata con il su citato verbale si ripercuote, inevitabilmente, sull'atto successivo, vale a dire, la cartella di pagamento, oggetto di impugnazione, comportando la caducazione della stessa che deve perciò, dichiararsi illegittima.

Sul punto si è espressamente pronunciata la S.C. di Cassazione, affermando che: *"in tema di sanzioni amministrative per violazioni delle norme sulla circolazione stradale il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione, determinando l'inesistenza del credito azionato, comporta la caducazione della*

cartella esattoriale per inesistenza del titolo esecutivo posto a base della sua emissione." (Cass. 08/01/2003, n.59).

La validità dell'iter argomentativo testè esposto, è confermato da una recente pronuncia dei giudici di legittimità, i quali hanno rilevato che: *" nel caso di opposizione proposta da un debitore avverso un'intimazione di pagamento notificata da Equitalia e relativa a contravvenzione al codice della strada, l'azione introdotta deve essere qualificata come opposizione ex art.615 c.p.c. se si lamenta la mancata formazione del titolo esecutivo sostenendo che la non avvenuta notifica del previo verbale di accertamento nei termini di cui all'art.201 codice della strada ha determinato l'estinzione dell'obbligo relativo".* (Cass.26/02/2016,n.3866).

L'accoglimento di tale fondamentale motivo di opposizione, assorbe, ovviamente, le ulteriori censure dedotte dall'opponente avverso la cartella impugnata, la quale, perciò, deve dichiararsi illegittima.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, ai sensi dell'art. 4 – Tabella 1 – D.M. n.55/2014, seguono l'ordinario criterio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c. e, sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro (Cass.18/01/2017, n.1070; Cass.06/02/2017, n. 3105; Cass.22/03/2017,n.7371; Cass. 13/06/2018, n.15390) con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore costituito per l'opponente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Quattrone Paola (R.G.C. n.1828/2021) nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione, nonché nei confronti del Comune di Sesto San Giovanni, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, così provvede:

- Rigetta l'eccezione preliminare sollevata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore;
- Accoglie, perché fondata, l'opposizione promossa da Quattrone Paola, avverso la cartella di pagamento n. 06820130214129862000, pari ad € 324,00, emesse nei suoi confronti dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione, su impulso del Comune di Sesto San Giovanni;

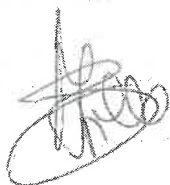
- Per l'effetto dichiara l'illegittimità della cartella di pagamento sopra specificata, per inesistenza del titolo esecutivo, azionato dai convenuti, posto a base della sua emissione;
- Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e il Comune di Sesto San Giovanni, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate, ex art. 4 –Tabella 1- D.M. n.55/14, in complessivi € 308,00 di cui: € 43,00 per spese, € 265,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese forfettario nella misura del 15%, ex art.2, comma 2, D.M. n.55/2014, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., a beneficio del difensore costituito per l'opponente.

Così deciso in Catanzaro 08/02/2022

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Brigida Sauro

Depositato in Cancelleria il 28/02/2022
22 FEB 2022



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudicari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di rendere conoscenza il presente titolo, al Pubblico Ministero di loro competenza e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di loro competenza, di prestare l'osservanza richiesta. E' copia conforme all'originale che si deposita e richiama dell'Avv.

L. PARBERIO

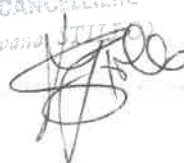
nell'interesse di SE' MEDESIMO PER DISTRAZ. SPESE
Catanzaro, li EX ART. 93 C.P.C.

IL CANCELLIERE

28 FEB 2022



IL CANCELLIERE
(Ivana TILLO)



RELAZIONE DI NOTIFICA **ai sensi dell'art. 3bis L. 53-1994**

Io sottoscritta **Avv. Luigina Barberio** (C.F. BRBLGN89M45H919N), in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, difensore di **se medesima**, in virtù di procura alle liti ex art. 83 c.p.c.,

HO NOTIFICATO

unitamente alla presente relazione, firmata digitalmente, **Sentenza** a:

- **Agenzia delle Entrate - Riscossione**, all'indirizzo PEC

pct@pec.agenziariscossione.gov.it estratto dal Registro PP.AA.

(<https://pst.giustizia.it/PST/it/homepage.wp>).

in allegato al messaggio di posta elettronica certificata inviato dall'indirizzo mittente **leg.barberiol@pec.it** iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE).

ATTESTO

- ai sensi dell'art. 3-bis L. 53-1994, che l'allegato file Sent. n. 306.22.pdf.p7m ("Sentenza") è copia conforme all'originale dal quale è stato estratto.

Catanzaro, 28 febbraio 2022

F.to digitalmente da
Avv. Luigina Barberio

Luigina Barberio

Da: Luigina Barberio <leg.barberiol@pec.it>
Inviato: lunedì 28 febbraio 2022 15:51
A: 'pct@pec.agenziariscossione.gov.it'
Oggetto: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994
Allegati: Sent. n. 306.22.pdf.p7m; relata.pdf.p7m

Avv. Luigina Barberio

Via Gaetano Alberti n. 2
88100 - Catanzaro
e-mail: avv.barberiol@libero.it
p.e.c.: leg.barberiol@pec.it
tel-fax: 0961/355686
cell: 3200679371

Luigina Barberio

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: lunedì 28 febbraio 2022 15:51
A: leg.barberiol@pec.it
Oggetto: ACCETTAZIONE: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994
Allegati: daticert.xml

Ricevuta di accettazione

Il giorno 28/02/2022 alle ore 15:50:54 (+0100) il messaggio
"NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994" proveniente da "leg.barberiol@pec.it"
ed indirizzato a:
pct@pec.agenziariscossione.gov.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec296.20220228155054.14377.426.2.62@pec.aruba.it

Luigina Barberio

Da: Posta Certificata Sogei <posta-certificata@pcert.sogei.it>
Inviato: lunedì 28 febbraio 2022 15:51
A: leg.barberiol@pec.it
Oggetto: CONSEGNA: NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (767 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 28/02/2022 alle ore 15:50:56 (+0100) il messaggio
"NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE N. 53 DEL 1994" proveniente da "leg.barberiol@pec.it"
ed indirizzato a "pct@pec.agenziariscossione.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec296.20220228155054.14377.426.2.62@pec.aruba.it